



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di  
Pordenone*

Prot. \_\_\_\_\_

**Schema di convenzione per l'affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale in struttura demaniale denominata "Ex Caserma Monti" - CIG n. 8306586B9B**

Tra

la PREFETTURA di PORDENONE con sede in Pordenone, Piazza del Popolo n. 1, C.F. 80009990930 nella persona del \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_

e

e la società \_\_\_\_\_, (C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_),  
con sede legale in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_, nella persona del legale  
rappresentante della stessa \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)

VISTO il D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;  
VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione,  
decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3  
prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di  
emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono  
disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi  
anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le  
strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle  
esigenze;

VISTO il D.Leg.vo n. 142/2015;

VISTO il D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 20/11/2018, registrato alla Corte  
del Conti il 10/12/2018, con il quale è stato approvato il nuovo schema di  
capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla  
gestione ed al funzionamento dei centri di prima accoglienza di cui alla  
legge 29/12/1995 n. 563, dei centri di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 del  
decreto legislativo 18/8/2015 n. 142 e dei centri di cui all'art. 10 ter e 14 del  
D. Leg.vo n. 286/1998 e ss.mm.ii., con i relativi allegati;

VISTE le prescrizioni e le clausole del bando, unitamente ai relativi allegati, che si  
intendono integralmente richiamate;

VISTA l'istanza di partecipazione presentata dalla Società  
\_\_\_\_\_

VISTO l'Accordo quadro – CIG 8306586B9B sottoscritto con l'aggiudicatario  
Società \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ con sede legale in  
\_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1**

#### **Oggetto della convenzione**

La convenzione ha per oggetto l'erogazione della fornitura dei beni e dei servizi da assicurare per la gestione ed il funzionamento del centro di accoglienza di cui all'art. 11 del D. Leg.vo n. 142/2015 e ss.mm.ii., costituito dalla struttura demaniale denominata "Ex Caserma Monti" con capacità ricettiva fino a un massimo di 70 posti, a cui si aggiungono i servizi eventualmente offerti dal Gestore tra le proposte migliorative indicate nell'offerta tecnica.

I servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguiti dall'affidatario presso il centro messo a disposizione, per un n. complessivo di posti pari a 70, con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

- dall'Accordo Quadro CIG \_\_\_\_\_ sottoscritto con l'affidatario, dalla presente convenzione, dagli atti in essi richiamati, dallo schema di capitolato di appalto e, in particolare dall'offerta tecnica presentata dall'affidatario, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati;
- dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 20 novembre 2018;
- dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dagli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'organizzazione dei predetti servizi è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

I servizi devono essere resi dall'Affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di Pordenone che si riserva di emanare direttive, richieste, chiarimenti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi da raggiungere, garantendo, quindi, la costante disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

#### **Articolo 2**

#### **Erogazione di servizi e fornitura di beni**



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

L'Ente gestore assicura i servizi di seguito descritti, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'Allegato 3 -bis) e con la dotazione minima di personale di cui all'Allegato A che costituiscono parte integrante del presente contratto:

### **A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA**

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici o le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. il rilascio allo straniero di un tesserino (badge) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze. Il rilascio del badge ed il sistema di rilevazione automatico delle presenze possono essere sostituiti, nei casi espressamente autorizzati dalla Prefettura, da un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura stessa.
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;
5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
6. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
7. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore;
8. la verifica della piena efficienza degli impianti della struttura (elettrico, idraulico, termico, ecc.).

### **B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA**

Il servizio comprende:

1. il servizio di mediazione linguistico-culturale. Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

stranieri presenti;

2. il servizio di informazione. Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo. Il servizio comprende altresì l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell'Ente gestore, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate;
3. il servizio di assistenza sociale. Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati. Il servizio assicura altresì l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
4. il servizio di lavanderia, è assicurato attraverso il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica, in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri;
5. il servizio di trasporto. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nel centro per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro

### **C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA**

Tutti i migranti ospiti del centro hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'Ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.

E' inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione del centro, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.

Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche ed all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

### **D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI**

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti letterecchi;
- prodotti per l'igiene personale;
- kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica);
- pocket money,
- materiale scolastico per i minori.

#### **Articolo 3**

##### **Preparazione e fornitura di pasti**

Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 3 -bis).

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene).

#### **Articolo 4**

##### **Servizio di pulizia e igiene ambientale**

Il servizio comprende le attività di cui all'art. 4 dello Schema di Capitolato.

#### **Articolo 5**

##### **Personale**

Il Gestore si impegna a rispettare nello svolgimento dei servizi in appalto, il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, così come comunicato ai fini della stipula del presente contratto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, gli aggiudicatari, conformemente a quanto previsto da apposita clausola sociale nel disciplinare di gara, si impegnano ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore e di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'Ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.

Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A. Il personale deve essere munito di cartellino di



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella in Allegato A.

L'Ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta al gestore di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.

Il gestore riconosce alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Gestore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

### **Articolo 6 Direttore del centro**

L'Ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.

Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente contratto all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

Il direttore del centro provvede inoltre:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;

### **Articolo 7 Medico responsabile sanitario del centro**

Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente





## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.

Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

### **Articolo 8**

#### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Gestore garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

E' a carico del Gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L'Ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dal Gestore e l'Amministrazione dell'interno.

### **Articolo 9**

#### **Beni immobili**

Nel rinviare all'art. 9 dello Schema di Capitolato si precisa quanto segue:

– sono a carico dell'ente gestore le spese delle utenze relative ai consumi per il funzionamento della struttura, nonché delle volture dei relativi contratti in deroga al suddetto articolo;

– l'affidatario dovrà provvedere alla fornitura di tutti gli elementi di arredo necessari alla corretta conduzione della struttura (es.: letti, brande, sedie, tavoli, armadi, contenitori vari, arredi per sale mensa e per uffici amministrativi, cucine, bagni etc.);

– per quanto concerne i letti, si chiede di predisporre la fornitura di letti a castello in rapporto alla capienza massima da raggiungere pari a n. 70 unità.



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

- l'affidatario assume l'obbligo, con oneri e spese a proprio carico, di integrare, a mezzo di idonee strutture mobili, le dotazioni igienico sanitarie per il rispetto, in rapporto al numero degli ospiti massimi previsti dal contratto, delle vigenti normative in materia;
- rimane a carico dell'affidatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati e la Prefettura di Pordenone sarà esente da ogni responsabilità derivante da eventuali danni causati dagli ospiti alla struttura stessa ovvero da quelli riferiti anche solo ad un normale uso delle attrezzature e dei beni messi a disposizione.

### **Articolo 10 Responsabilità e copertura assicurativa**

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Pordenone sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L'Ente gestore a copertura dei rischi connessi al presente appalto ha presentato la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ contro i rischi professionali in corso di validità, emessa in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_.

### **Articolo 11 Determinazione dell'importo della convenzione**

La Prefettura corrisponderà l'importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), oltre IVA se dovuta, pro capite pro die per ciascun ospite accolto, previo apposito accreditamento delle risorse. Nessun corrispettivo sarà dovuto per la manutenzione ordinaria e straordinaria, né per le utenze. La Prefettura corrisponderà il compenso giornaliero solo esclusivamente in base al numero di persone realmente ospitate. L'Amministrazione non corrisponderà alcun importo per i posti messi a disposizione e non occupati per qualsiasi motivo. Nel computo delle presenze si terrà conto del giorno di arrivo, mentre non sarà computato quello di uscita.

Al predetto importo si aggiunge l'importo del pocket money di € **2,50** *pro capite pro die* per ciascun ospite accolto.

Si aggiungono, se dovuti, secondo modalità e nei limiti stabiliti dal capitolato e dalle specifiche tecniche:

- il prezzo offerto per il singolo kit di primo ingresso (vestiario), pari a € **150,00** oltre IVA;
- il costo della scheda telefonica di € **5,00**;
- il rimborso del monte orario per il presidio medico di cui alle specifiche tecniche (Allegati 3 -bis).

In presenza di cittadini stranieri sottoposti *agli arresti e/o detenzione domiciliare*, nelle more delle disposizioni adottate in merito dall'Autorità giudiziaria, la Prefettura





## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

rimborserà al Gestore il solo corrispettivo dovuto per la somministrazione dei servizi essenziali, con esclusione, in ogni caso, del pocket money.

Il Gestore prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

### **Articolo 12 Cauzione**

Il Gestore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha prestato la garanzia definitiva prevista dall'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 mediante presentazione di polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ in corso di validità, emessa in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_.

### **Articolo 13 Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto**

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all'Ente gestore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nella presente convenzione. In tal caso, l'Ente gestore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.

La Prefettura, in relazione all'andamento dei flussi migratori, si riserva la facoltà di richiedere al Gestore, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, modifiche contrattuali che comportano un aumento ovvero una diminuzione di natura economica nei limiti massimi del 50% dell'importo a base d'asta.

Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella in Allegato A. Le misure di adeguamento sono comunicate al direttore dell'esecuzione del contratto che ne verifica la corrispondenza e in caso di riscontro positivo procede all'approvazione.

### **Articolo 14 Durata dell'appalto e opzione di rinnovo**

La durata dell'appalto è di 12 mesi rinnovabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.

Gli effetti della presente convenzione avranno inizio dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, subordinatamente alla presenza dei richiedenti asilo in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo -, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

In caso di rinnovo, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni della presente convenzione, previa negoziazione avente ad oggetto esclusivamente l'eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.

La Prefettura comunicherà al Gestore la volontà di procedere al rinnovo del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza della presente.

La durata del contratto di appalto potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

### **Articolo 15 Sospensione degli effetti del contratto**

Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione al Gestore.

La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'Aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.

Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.

### **Articolo 16 Subappalto**

L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.105 del decreto legislativo n. 50/2016, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.

L'Aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Prefettura, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura revocherà l'autorizzazione.

L'Aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016, deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, senza alcun ribasso.

L'Aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del decreto legislativo n.50/2016

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'Aggiudicatario e le ditte o società terze; l'Aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'interno e la Prefettura da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

### **Articolo 17**

#### **Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto**

L'Ente gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Ente gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1.

Il Gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

### **Articolo 18**

#### **Il direttore dell'esecuzione**

Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. In particolare, il direttore dell'esecuzione:

- a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
- b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
- f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
- i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
- k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.

### **Articolo 19 Sistema dei controlli**

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'Interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.

Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.

I controlli del centro sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.

L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

- a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
- b) all' adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
- c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
- d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
- e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
- f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.

All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'Ente gestore, secondo le modalità previste dall'articolo 21.

Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'Ente gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

### **Articolo 20**

#### **Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli**

Il Gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, il Gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. Il Gestore trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Il Gestore si impegna a trasmettere alla Prefettura l'elenco dei fornitori, con l'avvertenza che tali soggetti, al pari del contraente, potranno essere sottoposti ad attività informativa.

Il Gestore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

in fase di esecuzione.

Il Gestore si impegna a denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei suoi confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.

Il Gestore si obbliga al pieno rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche.

L'Amministrazione contraente potrà inoltre avvalersi dell'apposita clausola di risoluzione espressa, contrattualmente prevista, nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. In tali ipotesi potrà procedersi all'automatico ed immediato scioglimento del vincolo contrattuale.

Il Gestore s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento *autorizzato* dei cittadini ospitati alla Questura, alla Prefettura e a garantire, comunque, la ripresa del servizio di accoglienza in caso di rientro nei tre giorni successivi rispetto all'allontanamento o comunque entro il termine concesso dalla Prefettura ovvero s'impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni attività lavorativa remunerata ai fini della valutazione della permanenza dello stato d'indigenza richiesto per la fruizione delle misure d'accoglienza sulla base delle direttive ministeriali e dei criteri SPRAR.

In caso di cessazione del diritto all'accoglienza del richiedente asilo a vario titolo intervenuta (assenza ingiustificata anche di un solo giorno, avvenuta consegna del permesso di soggiorno nonché revoche disposte ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 142/2015) il Gestore s' impegna a rendere disponibile il relativo posto per una nuova assegnazione già nel giorno successivo alla cessazione del diritto.

Qualora il Gestore si rendesse responsabile dell'inosservanza delle sopracitate clausole, la presente convenzione sarà risolta mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

### **Articolo 21 Penali**

La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione





## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

delle penali al Gestore, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

La Prefettura, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

### **Articolo 22 Risoluzione del contratto**

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 9, del presente capitolato;
- c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
- d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
- e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
- f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
- g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- h) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
- i) la perdita in capo all'Aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.





## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

### **Articolo 23 Esecuzione in danno**

La Prefettura, nel caso in cui il Gestore non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico del Gestore.

### **Articolo 24 Corrispettivi**

Il calcolo del corrispettivo è effettuato:

- per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di arrivo mentre non sarà computato quello di uscita;

- per i servizi di cui all'art. 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica), e al pocket money.

E' altresì previsto il rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche tecniche sulla base di specifica rendicontazione secondo le tariffe previste dal CCNL.

### **Articolo 25 Fatturazione e Pagamenti**

Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere fatturato in sei rate bimestrali posticipate.

Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG 8306586B9B), il codice fiscale della Prefettura – 80009990930, il codice univoco ufficio – **L566IF** e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello split payment previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

L'Ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

In conformità al Decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:

a) l'Ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:

- il registro delle presenze degli ospiti;
- il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'Ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
  - la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'Ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
  - il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti;
- b) l'Ente gestore trasmette inoltre:
- il rendiconto dei costi sostenuti;
  - la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
  - i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
  - l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
  - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità e previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, fatta salva comunque la sospensione del termine di pagamento anzidetto, in caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione di cui al comma 4 del presente articolo.

Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'Ente gestore e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Ente gestore, o presentazione della documentazione giustificativa incompleta, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'Ente gestore non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento, salvo quanto espressamente previsto nell'atto costitutivo del raggruppamento.



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

### **Articolo 26**

#### **Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Ente gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

- a) a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Ente gestore è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Ente gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 della presente convenzione.

### **Articolo 27**

#### **Recesso dal contratto**

La Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Ente gestore tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

In caso di recesso per giusta causa, l'Ente gestore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

### **Articolo 28**

#### **Cessione del credito e divieto di cessione del contratto**

L'Ente gestore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

autenticata e devono essere notificate alla Prefettura.

Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto divieto all'Ente gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente gestore ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### **Articolo 29**

#### **Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

L'Ente gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura

L'Ente gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'Ente gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

### **Articolo 30**

#### **Prescrizioni**

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni in essa previsti, dalle norme di legge e per quanto non diversamente disciplinato, si fa inoltre espresso rinvio alle direttive contenute nel Manuale SPRAR (ed. marzo 2017).

La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26/4/1986, n. 131. In tale evenienza le parti convengono fin d'ora espressamente che le spese di registrazione saranno interamente poste a carico del Gestore.



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

### **Art. 31 Controversie**

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione della convenzione, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Prefettura-UTG, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

### **Articolo 32 Definizione delle controversie**

In caso di controversie derivanti dalla presente convenzione è competente il Foro di Pordenone, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Pordenone,

per l'Amministrazione

per la Società